

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 “SVILUPPO LOCALE LEADER” – PER LE AZIONI RIENTRANTI NELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE APPROVATE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2022 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

GAL: TORRE NATISONE

SSL: Strategia di Sviluppo Locale del GAL Torre Natisone “LE MONTAGNE BLU”

Azione: 1.3

Tipologia di intervento: SVILUPPO DI FILIERE FORESTALI LOCALI

* * * * *

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 – Oggetto e finalità	3
Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative	3
Articolo 3 – Definizioni	3
Articolo 4 – Aree di intervento	4
Articolo 5 – Strutture competenti	5
Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili	5
CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	5
Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità	5
CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	7
Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno	7
Articolo 9 – Costi minimo e massimo ammissibili	7
Articolo 10 – Interventi ammissibili	7
Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi	8
Articolo 12 – Costi ammissibili	8
Articolo 13 – Costi non ammissibili	9
CAPO IV: VINCOLI	9
Articolo 14 – Impegni essenziali	9
Articolo 15 – Impegni accessori	9
CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO	10
Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno	10
Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno	10

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

- Il presente bando disciplina le modalità di accesso agli aiuti previsti dalla misura 19.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (in seguito denominato FEASR) con riferimento alla seguente azione:

Codice	1.3
Titolo	Sviluppo di filiere forestali locali

della Strategia di Sviluppo Locale (di seguito SSL) del Gruppo di Azione Locale “Torre Natisone”, di seguito GAL, approvata con deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 2657 (pubblicato sul B.U.R. n. 2 del 11 gennaio 2017) e successive varianti.

- L’azione di cui al precedente comma ha per oggetto l’attivazione di progetti integrati di filiera forestale attraverso l’aggregazione di imprese per favorire l’innovazione, la valorizzazione delle produzioni forestali, sostenere la competitività, rafforzare la fase di commercializzazione e favorire l’avvio di nuovi rapporti tra gli attori coinvolti.

I singoli beneficiari del progetto integrato di filiera forestale devono aderire ad una rete territoriale, finalizzata a facilitare l’incontro e la creazione di forme di collaborazione stabili tra gli operatori economici, le istituzioni locali, la società civile dei vari settori produttivi, per la realizzazione di progetti comuni, di sperimentazione e innovazione al fine di valorizzare le potenzialità endogene del territorio e accelerare i processi di crescita della competitività del settore forestale.

Articolo 2 – Allegati e disposizioni attuative

- Gli allegati formano parte integrale e sostanziale del presente bando.
- L’Allegato B riporta le “Disposizioni attuative” a cui si fa rinvio nel testo del bando. Le “Disposizioni attuative” definiscono le condizioni che regolano il sostegno al pari degli articoli del Bando.

Articolo 3 – Definizioni

- Ai fini del presente bando si intende per:
 - “operazione”: insieme degli interventi o delle attività previsti dal progetto per il quale viene chiesto il sostegno;
 - “impresa”: ai sensi del diritto europeo, qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla sua forma giuridica;
 - “organismo pagatore”: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita ai sensi del D. Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, operante in conformità alla normativa comunitaria di riferimento, in particolare il regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 ed il regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014;
 - “ufficio attuatore”: unità organizzativa responsabile del procedimento e dell’istruttoria relativi alla concessione e alla proposta di liquidazione dei sostegni previsti dal PSR, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla struttura responsabile di misura;

- e) "responsabile di misura": unità organizzativa dell'amministrazione regionale che svolge i compiti di indirizzo e coordinamento nei confronti degli uffici attuatori;
- f) "**Progetto integrato di filiera forestale**": progetto presentato da un'aggregazione tra imprese di utilizzazione forestale e micro e piccole imprese che nel loro insieme rappresentano **tutte le fasi della filiera a partire dalla utilizzazione forestale (comprendente le attività selviculturali inerenti la fase di approvvigionamento), alla lavorazione/trasformazione ed infine alla commercializzazione del prodotto lavorato**. Lo scopo è favorire l'innovazione e la valorizzazione delle produzioni forestali, sostenere la competitività, rafforzare la fase di commercializzazione, migliorare l'efficienza e la redditività del settore forestale e favorire l'avvio di nuovi rapporti tra gli attori coinvolti.
- g) "Rete territoriale": forma di aggregazione tra operatori privati con sede o unità operativa nell'area GAL di cui all'art. 4 del bando, basata su un contratto o un accordo scritto, attraverso il quale gli aderenti si impegnano a collaborare al fine di perseguire obiettivi comuni volti al potenziamento della qualità dell'offerta turistica dell'area. La rete territoriale sarà composta da un minimo di 8 soggetti tra i quali necessariamente un'azienda agricola con vendita diretta, uno o più operatori della ricettività turistica per il raggiungimento di almeno 20 posti letto ed un operatore dei servizi turistici (ristorazione, agriturismo diverso dall'ospitalità, trasporto di persone ecc.). La rete territoriale dovrà avere durata almeno pari al vincolo di stabilità delle operazioni di cui all'art. 14 delle disposizioni attuative (Allegato B al bando).

Articolo 4 – Aree di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono applicabili nei seguenti Comuni:

Comune	Area rurale PSR 2014-2020
Attimis	C
Faedis	C
Lusevera	D
Magnano in Riviera	C
Nimis	C
Taipana	D
Tarcento	C
Cividale del Friuli	C
Drenchia	D
Grimacco	D
Prepotto	C
Pulfero	D
San Leonardo	D
San Pietro al Natisone	C
Savogna	D
Stregna	D
Torreano	C

Articolo 5 – Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando:
 - a) la struttura responsabile della misura è il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
 - b) l'ufficio attuatore è il GAL.

Articolo 6 – Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 70.459,92 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 30.382,32, e quota di cofinanziamento nazionale pari a euro 40.077,60.
2. A seguito di rimodulazioni finanziarie della propria SSL, il GAL può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Ulteriori risorse, potranno essere assegnate dalla Regione.
4. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate, previo parere dell'Autorità di gestione, per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 19 entro la data di validità della stessa.

CAPO II – BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 7 – Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:

Beneficiari	Requisiti di ammissibilità
Imprese forestali, Micro e Piccole Imprese, Cooperative, Consorzi e Reti di imprese	<ol style="list-style-type: none"> 1. avere sede o unità operativa nell'Area di intervento di cui all'art. 4; 2. rispettare il requisito dimensionale delle Micro e Piccole Imprese di cui all'allegato I Reg. (UE) 702/2014 anche per i soggetti associati (nel caso di cooperative) o consorziati (in caso di consorzi); 3. essere iscritti al registro delle imprese della camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), come impresa forestale, artigianale, manifatturiero e/o commerciale; 4. svolgere attività economiche pertinenti con le fasi tra quelle individuate dagli interventi elencati nella tabella all'art. 10 comma 1 del presente bando; 5. per le imprese forestali: esercitare attività economica nel settore forestale della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione “non industriale” di prodotti legnosi e non legnosi del bosco; 6. per le Cooperative: essere iscritte al registro delle Cooperative di cui all'art. 3, comma 1 della L.R 03/12/2007 n. 27 (Disciplina

	<p>organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);</p> <p>7. tutte le forme associative devono essere già costituite al momento della presentazione della domanda di sostegno;</p> <p>8. tutte le forme associative devono avere autonoma soggettività giuridica ed essere registrate presso l'Agenzia delle entrate al momento della presentazione della domanda;</p> <p>9. avere finalità statutarie pertinenti al progetto integrato di filiera forestale;</p> <p>10. aderire ad una Rete territoriale così come definita dall'art. 3 comma 1 lett. g).</p>
--	---

2. I requisiti di cui al comma 1 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene anche sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al DPR 1° dicembre 1999, n. 503 ("Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173") e del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ("Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura") se del caso debitamente aggiornato.
3. Le operazioni devono essere attivate da ognuno dei soggetti individuati al comma 1 del presente articolo, dando vita ad un **progetto integrato di filiera forestale**, che si caratterizza per i seguenti elementi:
 - a) l'intervento deve coinvolgere tre o più soggetti tra quelli individuati al comma 1 del presente articolo, tra i quali **almeno un'impresa forestale** di cui al punto 5, del comma 1;
 - b) ciascun soggetto presenta una domanda di sostegno per realizzare la propria parte (sub-progetto) del progetto integrato di filiera forestale;
 - c) al progetto di filiera potranno partecipare anche soggetti non beneficiari (partecipanti indiretti), con sede o unità operativa nell'Area di intervento di cui all'art. 4 qualora concorrono al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'accordo di filiera;
 - d) all'atto di presentazione della domanda di sostegno, ciascun beneficiario, allega una scheda di progetto integrato di filiera forestale (Allegato F), sottoscritta congiuntamente dai soggetti di cui sopra, in cui si definiscono gli elementi di integrazione tra i sub-progetti di cui alla lettera b) e le modalità di gestione dei ruoli e dei servizi previsti dal progetto integrato di filiera. La scheda è comprensiva dell'accordo sottoscritto dai beneficiari e dai partecipanti indiretti nel quale vengono definiti scopi, finalità, obiettivi e risultati da raggiungere attraverso il progetto integrato di filiera forestale. L'accordo, esplicita gli impegni e le responsabilità anche dei partecipanti indiretti e deve avere durata sufficiente a garantire il mantenimento del progetto integrato di filiera forestale per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di stabilità di cui all'articolo 14 delle disposizioni Attuative (Allegato B);
 - e) la non ammissibilità di un singolo sub-progetto, qualora comporti la riduzione del valore complessivo del progetto integrato al di sotto della soglia minima di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) o il venir meno dei requisiti di ammissibilità richiesti dall'art. 11, comporta l'inammissibilità dell'intero progetto integrato;
 - f) la mancata realizzazione di un singolo sub-progetto, qualora comporti il venir meno dei requisiti di ammissibilità richiesti e delle finalità del progetto stesso, comporta la decadenza dell'aiuto per tutti i soggetti coinvolti nel progetto integrato.

CAPO III - ALIQUOTA E AMMONTARE DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Articolo 8 – Tipologie, aliquote e condizioni del sostegno

- Il sostegno è erogato con le seguenti aliquote:

Beneficiario	Regime di aiuto	Aliquota	Condizioni
Imprese forestali, Micro e Piccole Imprese, Cooperative, Consorzi e Reti di imprese	“Regime de minimis”, alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 352 del 24 dicembre 2013	40 %	L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'esercizio finanziario in corso e nei 2 precedenti.

- Il sostegno è concesso in base al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'articolo 19 fermo restando il limite costituito dal costo massimo ammissibile di cui al successivo articolo 9.
- Il regime de minimis di cui al reg. (UE) 1407/2013 si applica a tutte le azioni finanziarie non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 42 del TFUE. Le aziende agricole, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, garantiscono attraverso la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regime non beneficiano degli aiuti de minimis.

Articolo 9 – Costi minimo e massimo ammissibili

- Il costo minimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno per ciascun sub-progetto è pari a euro 8.000,00;
- Il costo minimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno per progetto integrato è pari a euro 30.000,00, calcolato come sommatoria degli investimenti previsti dai sub-progetti;
- Il costo massimo ammissibile dell'operazione per la quale è presentata domanda di sostegno per progetto integrato è pari a euro 150.000,00, calcolato come sommatoria degli investimenti previsti dai sub-progetti.

Articolo 10 – Interventi ammissibili

- Sono ammissibili al sostegno i seguenti interventi:

Interventi	Beneficiari
Interventi relativi alle strutture e alle dotazioni produttive da impiegarsi nelle diverse fasi della filiera forestale (utilizzazione forestale, trasformazione, commercializzazione)	Tutte le tipologie di beneficiari previste dall'art. 7 del bando

2. Gli interventi sono finalizzati ad aumentare il valore delle materie prime forestali, ammodernare le strutture e le dotazioni produttive e consolidare la posizione delle imprese sul mercato nella fase di commercializzazione.

Articolo 11 – Requisiti di ammissibilità degli interventi

1. Agli interventi si applicano i seguenti requisiti di ammissibilità:

Interventi	Requisiti di ammissibilità
Interventi relativi alle strutture e alle dotazioni produttive da impiegarsi nelle diverse fasi della filiera forestale (utilizzazione forestale, trasformazione, commercializzazione)	<p>Devono essere realizzati nell'area di intervento di cui all'art. 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sono realizzati dopo la presentazione della domanda di aiuto; b. sono realizzati nell'ambito di un progetto integrato di filiera forestale, come definito all'art. 3, comma 1, lett. f), e che risponde alle caratteristiche di cui all'articolo 7, comma 3 del bando.

2. Per le operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile deve essere garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

Articolo 12 – Costi ammissibili

- I requisiti generali di ammissibilità dei costi sono indicati nell'articolo 2 delle Disposizioni attuative (Allegato B).
- I costi ammissibili, riferiti a ciascuno degli interventi di cui al precedente articolo 10 sono di seguito elencati:

Interventi	Costi ammissibili
Interventi relativi alle strutture e alle dotazioni produttive da impiegarsi nelle diverse fasi della	<p>a) investimenti di cui all'art 45, paragrafo 2 lettere a) b) c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, ad esclusione della costruzione ex novo e dell'acquisizione di beni immobili, costituiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a.1) miglioramento di beni immobili; a.2) acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi fino a copertura del valore di mercato del bene;

filiera forestale (utilizzazione forestale, trasformazione, commercializzazione)	<p>a.3) spese generali, come onorari di progettisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità entro il limite del 10% del costo ammissibile riferito alle spese di cui alle lettere a.1) e a.2) gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese delle voci a.1), a.2);</p> <p>b) spese per garanzia fideiussoria richiesta a fronte di anticipazione prevista su investimenti di cui alla lettera a), non superiore al 50% dell'aiuto concesso, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, entro il limite del 10% delle spese generali di cui al punto a.3);</p> <p>Sono inoltre ammissibili entro il limite del 15 % del costo totale complessivo dell'operazione:</p> <p>c) Attività di riconoscimento, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonché realizzazione e diffusione di materiale informativo su diversi supporti medi</p>
--	--

Articolo 13 – Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi non espressamente previsti nel precedente articolo 12 e quelli riportati nell'articolo 3 della Disposizioni attuative (Allegato B).

CAPO IV: VINCOLI

Articolo 14 – Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la revoca del sostegno. Il GAL revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 15 – Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1623 del 1° settembre 2017, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione graduale del sostegno. Il GAL revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
3. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

CAPO V PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 16 – Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine massimo di 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (BUR), compila, sottoscrive con firma digitale e rilascia la domanda di sostegno in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), www.sian.it, corredata della documentazione di cui all'articolo 17.
2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con provvedimento del Presidente del GAL reso noto tramite pubblicazione nel sito internet del GAL di cui all'art. 22 del presente bando.
3. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento e la successiva validazione del fascicolo aziendale elettronico.
4. Fermo restando il necessario possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo, 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.
5. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di sostegno avvengono esclusivamente via PEC.
6. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

Articolo 17 – Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. La documentazione allegata alla domanda di sostegno comprende:
 - a) piano aziendale (relativo a ciascun sub-progetto) redatto secondo l'Allegato A, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno;
 - b) documentazione relativa alla congruità e ragionevolezza dei costi per cui è presentata domanda, come prevista dall'articolo 4 delle Disposizioni attuative (Allegato B) del presente Bando;
 - c) documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai criteri per i quali si richiede l'attribuzione di punteggio, come richiamati nell'articolo 18;
 - d) dichiarazione di un tecnico abilitato indipendente ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7/2000 attestante conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 152 del 2006 che l'operazione:
 - d.1) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) (da allegare qualora già disponibile) compresi i casi in cui le operazioni ricadono all'interno dei siti della Rete Natura 2000 regionale (ZSC o ZPS) ovvero all'interno dei Biotopi di cui all'art. 4 della Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali, oppure;
 - d.2) non comporta rischi per l'ambiente;
 - e) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (solo nel caso di interventi che modificano lo "stato dei luoghi" in ambiti di tutela paesaggistica, ai sensi degli artt. 136 e 142 del decreto citato) o,

qualora non disponibile, copia della richiesta di rilascio della suddetta autorizzazione presentata all'ufficio competente;

- f) dichiarazione sugli aiuti percepiti redatta sulla base del modello (Allegato C);
- g) documento di identità del sottoscrittore della domanda di sostegno;
- h) documentazione attestante il titolo di disponibilità giuridica dell'immobile (contratti di locazione, cessione in uso, ecc.) e dichiarazione di assenso da parte del soggetto concedente in merito alla autorizzazione dell'uso dell'immobile per le finalità del progetto, all'esecuzione delle migliorie e alla concessione in uso per un periodo non inferiore a quello previsto dai vincoli relativi alla stabilità delle operazioni (Allegato D);
- i) dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pluricontribuzione (Allegato E);
- j) visura camerale aggiornata (non più di 6 mesi);
- k) progetto integrato di filiera forestale (Allegato F), sottoscritto congiuntamente dai soggetti partecipanti al progetto integrato comprensivo dell'accordo;
- l) per tutte le forme associative, copia dell'atto di costituzione;
- m) Per le cooperative, copia del libro dei soci;
- n) copia del contratto o accordo comprovante l'adesione alla rete territoriale di cui all'art. 3 comma 1 lett. g) del presente bando, corredata dai documenti di identità di tutti i soggetti sottoscrittori, che dovrà contenere, quali elementi minimi: quadro generale del partenariato, obiettivi dell'accordo, descrizione dei ruoli e degli ambiti di attività dei soggetti aderenti, durata dell'accordo ed impegno all'inserimento e georeferenziazione della rete territoriale nel portale realizzato dal GAL;
- o) Documentazione necessaria alla verifica della dimensione dell'impresa in tutti i casi in cui è richiesto dal bando.

Articolo 18 – Criteri di selezione e di priorità

1. Ai fini della selezione delle operazioni ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 19 vengono applicati i seguenti criteri di selezione e relativi punteggi:

Criterio	Subcriterio Parametro	Punteggio	Cumulabilità	Punteggio massimo	Modalità di applicazione e verifica
Caratteristiche del richiedente	Imprenditoria giovanile	9	Cumulabili	25	<p>Modalità di applicazione:</p> <p>Il punteggio viene assegnato a livello di progetto integrato di filiera forestale se i singoli beneficiari sono almeno per il 50% giovani imprenditori.</p> <p>Per giovane imprenditore si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imprese individuali i cui titolari sono giovani di età compresa tra 18 compiuti e non aver compiuto i 41 anni; - Società e cooperative i cui giovani rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale ex art. 20 comma 6 LR 5/2012; - I consorzi e le reti di impresa, composti a maggioranza giovani imprenditori secondo le definizioni di cui sopra.
	Imprenditoria femminile	6		<p>Documentazione da allegare in base alla tipologia del richiedente: visura camerale aggiornata (non più di 6 mesi); copia dell'atto di costituzione; per le cooperative, copia del libro dei soci.</p> <p>Modalità di applicazione:</p> <p>il punteggio viene assegnato a livello di progetto integrato di filiera forestale se i singoli beneficiari sono almeno per il 50% imprese femminili.</p> <p>Per impresa femminile (ai sensi della L. 215/1992) si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impresa individuale la cui titolare è una donna; - le società di persone e cooperative con almeno il 60% dei soci donne; - le società di capitali con almeno i 2/3 delle quote devono essere in possesso di donne e i cui organi di amministrazione siano composti per almeno 2/3 da donne; 	

					<ul style="list-style-type: none"> - i consorzi e le reti di imprese composte per almeno i 2/3 da imprese femminili, così come definite ai punti precedenti.
					Documentazione da allegare in base alla tipologia del richiedente: visura camerale aggiornata (non più di 6 mesi); copia dell'atto di costituzione; per le cooperative, copia del libro soci.
	Numero dei soggetti beneficiari del progetto integrato maggiore di 5	10			<p>Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato se il progetto integrato di filiera forestale coinvolge oltre 5 soggetti in qualità di beneficiari.</p>
					Documentazione da allegare: Progetto integrato di filiera forestale e accordo (Allegato F).
Introduzione di nuove tecnologie e/o innovazioni di prodotto o processo relativamente alle produzioni di filiera	Innovazione di metodo, pratica, prodotto e processo	6	Cumulabili	18	<p>Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato se almeno in uno dei sub-progetti del progetto integrato di filiera forestale si applicano i risultati di attività di ricerca svolte da Università, altri Istituti di ricerca o altri soggetti pubblici o privati nell'ambito di progetti attinenti alle finalità del bando e svolti negli ultimi cinque anni. Tali attività devono essere adeguatamente documentate da pubblicazioni e/o report validati dal soggetto che ha svolto la ricerca e da allegare alla domanda di sostegno; il beneficiario deve inoltre allegare il nulla osta del referente della ricerca/progetto per l'applicazione e implementazione dei risultati.</p>
					Documentazione da allegare: pubblicazioni e/o report validati dal soggetto che ha svolto la ricerca e da allegare alla domanda di sostegno e il requisito deve emergere dal Piano aziendale (allegato A)
	Investimenti in impianti, macchinari e attrezzature innovative	12			<p>Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato se almeno uno dei sub-progetti del progetto integrato di filiera forestale prevede investimenti in uno o più dei seguenti macchinari o attrezzature: A) Attrezzature e macchine per l'abbattimento e/o allestimento del legname:</p>

				<p>a.1 Macchine combinate dedicate all'abbattimento e/o all'allestimento (harvester, harwarder); a.2 Teste abbattitrici-sramatrici- allestitrici (teste per harvester); a.3 Teste sramatrici-allestitrici (teste per processor)</p> <p>B) Trasporto ed esbosco del legname:</p> <p>b1) trattori articolati senza o con pianale di carico dedicati all'esbosco (ad esempio skidder, forwarder); b2) Impianti di gru a cavo (a stazione motrice semifissa, a stazione motrice mobile con ritto, con carello autotraslante, a stazione motrice mobile senza ritto) e/o carelli e/o accessori complementari (ad esempio ritti artificiali, chocker a radiocomando).</p> <p>C) Scortecciatri ci mobili o fisse;</p> <p>D) Macchine e attrezzature per la lavorazione del legno:</p> <p>d.1 Centri di lavorazione a controllo numerico d.2 Linee per la produzione di travi e morali massici, giuntali o lamellari</p> <p>E) Sistemi di vagliatura:</p> <p>e1) Vagli rotanti o a piano vibrante, adatti alla vagliatura del cippato o alla separazione dei residui di lavorazione della legna da ardere;</p> <p>F) Lavorazione della legna da ardere:</p> <p>f.1) Macchine combinate o centri di lavorazione sega-spacca legna fissi o mobili.</p> <p>Note: riferimento all'allegato G (Elenco macchinari e attrezzature considerati innovativi) al bando PSR 2014/2020 Misura 8-Sottomisura 8.6 della Regione A. FVG</p> <hr/> <p>Documentazione da allegare: Il requisito deve emergere dal Piano aziendale (allegato A).</p>
--	--	--	--	--

Certificazioni forestali	Certificazione per la gestione sostenibile delle foreste	11		11	Modalità di applicazione: il punteggio viene assegnato al progetto integrato di filiera forestale se almeno uno dei beneficiari è in possesso di disciplinari di certificazione riconosciuti e vigenti a livello nazionale e regionale.
					Documentazione da allegare: Attestazione di certificazione di custodia (PEFC, FSC)
Filiere i cui operatori sono in prevalenza di Area D	La maggioranza dei beneficiari aderenti al progetto integrato di filiera forestale hanno sede legale o unità operativa nei Comuni di Area D	8	Non cumulabili	17	Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato al progetto integrato di filiera se la maggioranza dei beneficiari della filiera ha sede o unità operativa nei Comuni di area D.
	Tutti i beneficiari aderenti al progetto integrato di filiera forestale hanno sede legale o unità operativa nei Comuni di Area D	9			Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato al progetto integrato di filiera se tutti i beneficiari aderenti hanno sede legale o unità operativa nei Comuni di area D.
	La maggioranza degli operatori aderenti al progetto integrato di filiera, come partecipanti indiretti,	6			Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato al progetto integrato di filiera forestale in cui la maggioranza degli operatori aderenti al progetto medesimo come partecipanti indiretti, hanno sede legale o unità operativa nei Comuni di area D.

	<p>hanno sede legale o unità operativa nei Comuni di Area D. Il punteggio viene sommato ai precedenti parametri del presente criterio.</p>			Documentazione da allegare: il requisito deve emergere dal Piano aziendale (allegato A), Certificato Camera di Commercio
	<p>Tutti gli operatori aderenti al progetto integrato di filiera, come partecipanti indiretti, hanno sede legale o unità operativa nei Comuni di Area D. Il punteggio viene sommato ai precedenti parametri del presente criterio</p>	8		<p>Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato al progetto integrato di filiera forestale in cui tutti gli operatori aderenti al progetto medesimo come partecipanti indiretti, hanno sede legale o unità operativa nei Comuni di area D.</p> <p>Documentazione da allegare: il requisito deve emergere dal Piano aziendale (allegato A), Certificato Camera di Commercio</p>
Durata dell'accordo di filiera	<p>Durata dell'accordo di filiera forestale superiore al vincolo quinquennale di stabilità delle operazioni</p>	9	9	<p>Modalità di applicazione: il punteggio è assegnato al progetto integrato di filiera forestale nel quale l'accordo ha una durata superiore al vincolo quinquennale di stabilità delle operazioni (5 anni dalla data di liquidazione del saldo del contributo)</p> <p>Documentazione da allegare: il requisito deve emergere dal Piano aziendale (Allegato A) e dal Progetto integrato di filiera forestale (Allegato F)</p>

2. Il punteggio massimo assegnabile è **pari a 80 punti**.
3. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 24 punti non è ammessa a finanziamento.
4. In caso di parità di punteggio tra due o più domande i criteri di priorità indicati in ordine decrescente di rilevanza sono i seguenti:
 - a) Maggior numero di soggetti coinvolti in qualità di beneficiari nel progetto integrato di filiera forestale.
 - b) Ordine cronologico di presentazione delle domande di sostegno. Farà fede la data di presentazione dell'ultima domanda di sostegno facente parte il progetto integrato di filiera forestale.

Articolo 19 – Istruttoria della domanda, graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro il termine massimo di 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il GAL svolge l'istruttoria delle stesse, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
2. Il GAL adotta il provvedimento di concessione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e lo notifica ai beneficiari a mezzo PEC, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini per le verifiche di legge.
3. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, compresi i casi in cui le operazioni ricadono all'interno dei siti della Rete Natura 2000 regionale (ZSC o ZPS) ovvero all'interno dei Biotopi di cui all'art. 4 della Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali, l'ufficio attuatore concede il sostegno entro 15 giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 1 delle Disposizioni attuative (Allegato B) con esito favorevole.
4. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
5. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
 - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione degli interventi nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità l'ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
 - b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque gli interventi previsti. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
 - c) rinunciare al sostegno.
6. Entro 15 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL chiede al beneficiario di comunicare la scelta effettuata tra quelle indicate al punto 5, riservando allo stesso, per rispondere, ulteriori 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Nel caso di contributi concessi a titolo de minimis, il GAL, sulla base della dichiarazione appositamente prodotta dal richiedente e delle pertinenti verifiche sulle vigenti banche dati sugli aiuti di Stato, potrà rideterminare il sostegno ammissibile in funzione dell'effettiva capienza del plafond disponibile nel triennio di riferimento rispetto ai massimali previsti dai regolamenti

unionali. In tal caso, il richiedente verrà opportunamente informato di un tanto, chiedendo conferma allo stesso della volontà di accettare la concessione dell'importo così rideterminato per la realizzazione degli interventi oggetto della domanda di sostegno.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, il “Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4” approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, per quanto applicabile, alla L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

Articolo 21 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Sul sito web del GAL di cui all’articolo 21 si dà l’informatica sul trattamento dei dati personali prevista dall’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 22 – Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste a Torre Natisone GAL, Via Frangipane, n. 3 Cap 33017, comune di Tarcento, prov. di (UD), telefono 0432/793295, email torrenatisonegal@gmail.com, PEC torrenatisonegal@pec.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili nel sito: www.torrenatisonegal.com.

ALLEGATI

Allegato A – Piano aziendale

Allegato B – Disposizioni attuative

Allegato C – Dichiarazione de minimis

Allegato D – Dichiarazione assenso migliorie su beni immobili

Allegato E – Dichiarazione di impegno al rispetto del divieto di pluricontribuzione

Allegato F – Progetto integrato di filiera forestale e accordo